ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE

Servizio Contributi e Vigilanza

Numero di Protocollo 478 Roma, 15 marzo 2002
Risposta alla lettera n.
del
Allegati n.

Alle Sedi Compartimentali e
Sezioni Distaccate
LORO SEDI

Alla Consulenza Legale
SEDE

Messaggio n. 1

Oggetto: Interpretazione Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

A seguito di approfondimenti effettuati, la Direzione generale ha potuto riscontrare la diffusione di una dubbia interpretazione degli effetti prodotti sull'ampiezza della platea assicurata dall'entrata in vigore del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182. In particolare, l'art. 2, comma 1 (allegato 1) laddove precisa che le categorie assicurate, elencate all'art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, sono suddivise in tre gruppi, "*… indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro…*" non ha inteso modificare, ampliandola anche ai lavoratori autonomi, la platea dei soggetti assicurati all'Enpals.

Una tale volontà, infatti, non essendo contemplata tra i criteri di cui alla delega contenuta all'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avrebbe senz'altro prefigurato un eccesso di delega da parte del legislatore.

Quest'ultimo, infatti, con il suindicato inciso ha inteso solo ribadire una previsione che era già contenuta nella normativa previgente. L'iscrivibilità, infatti, delle figure professionali di cui al citato art. 3 del D.L.C.P.S." n. 708/1947 "*indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro*" è stata voluta già dal legislatore del 1947 laddove ha fatto riferimento a singole attività professionali dello spettacolo senza altra precisazione.

Quando, invece, ha espressamente fatto riferimento agli "impiegati amministrativi e tecnici", agli "impiegati ed operai" dipendenti da…… oppure agli "addetti" di impianti sportivi, come ai numeri 20, 21 e 23 del citato art. 3 del D.L. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708,

che svolgono attività tecniche diverse, si ribadisce, da quelle elencate ai numeri da 1 a 19 del predetto art. 3, è pacifico che ha inteso riferirsi ai soli titolari di rapporto di lavoro subordinato escludendo, pertanto, dall'iscrivibilità all'ENPALS i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.I.R., o redditi di collaborazione coordinata continuativa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R. per l'attività svolta, con qualifiche diverse da quelle elencate ai numeri da 1 a 19 dell'art. 3, del citato art. 3 del D.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni e integrazioni, presso:

- impianti sportivi
- enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, imprese radiofoniche e televisive, imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- case da gioco, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa, cinodromi (con esclusione dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, iscrivibili all'ENPALS sia come lavoratori autonomi che come lavoratori subordinati);
- imprese esercenti il noleggio o la distribuzione dei film.

Sull'argomento l'Ente ha inoltrato un quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di ottenere un'interpretazione che consenta agli Ispettori di vigilanza e al restante personale dell'Ente di operare in un contesto di certezza normativa. (Si veda il messaggio n. 1 del 15 gennaio 2003 recante "Interpretazione art.2, comma 1, del D. Lgs. n. 182/1997).

E' necessario pertanto che i Dirigenti le Sedi dispongano che gli Ispettori di Vigilanza, nel corso degli accertamenti che effettueranno d'ora in poi, pongano particolare attenzione nella verifica della natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo), richiedendo, fino a nuova disposizione, l'iscrizione all'ENPALS dei lavoratori autonomi solo per le attività elencate ai numeri da 1 a 19, nonchè per gli addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi, i cinodromi, le sale da corsa e le agenzie ippiche, con esclusione invece di quelle citate al quarto capoverso.

In merito ai criteri di identificazione del lavoro subordinato, nel richiamare l'attenzione sull'articolo 2094 del codice civile (art. 2094 - *Prestatore di lavoro subordinato* - E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore), nonché sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 6570/2000 riguardante la distinzione fra lavoro autonomo e subordinato (allegato 2), si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha individuato una serie di indici, rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, che possono così sintetizzarsi:

- sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro
- osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività
- assenza del rischio d'impresa in capo al lavoratore
- natura e continuità della prestazione
- predeterminazione di una retribuzione periodica

- inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva.

Quelli sopra indicati sono elementi sussidiari e complementari rispetto all'elemento determinante, che è la dimostrazione dell'esistenza del vincolo della "subordinazione" ovvero "assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro".

In relazione a quanto sopra detto, i Dirigenti le Sedi, in caso di verbali notificati e successivamente opposti da parte dell'impresa, dovranno, con apposita comunicazione, esprimere una riserva circa l'accoglimento delle tesi difensive in merito all'argomento in trattazione, fino a quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non avrà fornito il richiesto parere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

Allegato 1.

Articolo 2, comma1 del D. Lgs. 182/1997.

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

c) prestino attività a tempo indeterminato.

Allegato 2.

Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale

LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO

(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 6570/2000 - Presidente R De Musis - Relatore N. Capitanio)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 marzo 1990 S. D. a conveniva in giudizio davanti al pretore di Modena la *(omissis)*, chiedendo che venisse affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con essa e che, in conseguenza, venisse affermato il suo diritto a ottenere la regolarizzazione assicurativa e contributiva con condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di lire 273.574.467, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Il D. assumeva di essere stato incaricato, quale responsabile dell'ufficio della società convenuta sito a New York, della acquisizione e conclusione per conto di detta società di contratti di trasporto tra l'Italia e l'America e di avere percepito per l'espletamento di tale attività un compenso annuo di 50 mila dollari Usa, aumentato di 10mila dollari a partire dal 1987.

Il lavoratore aggiungeva che si era dimesso il 30 giugno 1989 senza percepire la promessa buonuscita, corrispondente a cinque mensilità di compenso e a un premio di 72.500 dollari, in quanto la società convenuta si era rifiutata di regolarizzare la sua posizione contributiva.

posizione contributiva.

La *(omissis)* si costituiva eccependo che tra le parti era stato pattuito ed era intercorso un rapporto di lavoro autonomo.

Dispiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna del D. al risarcimento dei danni subiti per violazione del patto di non concorrenza.

Con sentenza in data 23 ottobre 1992 il pretore di Modena rigettava sia la domanda principale come quella riconvenzionale e compensava le spese del giudizio.

Il tribunale di Modena con sentenza in data 6 dicembre 1995-22 luglio 1996 rigettava l'appello proposto dal D. avverso la sentenza pretorile, che confermava condannando l'appellante al rimborso delle spese del giudizio in favore della società appellata.

Il tribunale, in particolare, osservava che dall'accordo contrattuale, di cui alla lettera di incarico del 20 marzo 1983, veniva a desumersi che le parti avevano inteso instaurare un rapporto di lavoro non ordinato e che tale caratteristica veniva a desumersi dalle stesse dichiarazioni rese dal D. in sede di libero interrogatorio.

Il giudice d'appello aggiungeva, altresì, che da tutte le deposizioni acquisite, compresa quella della M., non era stato possibile desumere che il rapporto di lavoro nel corso del suo svolgimento, si fosse trasformato da autonomo in subordinato con la soggezione del D. al potere organizzativo e disciplinare della società.

Secondo il tribunale era risultato, invece, che il D. acquisiva contratti di trasporto avvalendosi dei dipendenti della società e della sua filiale di New York, organizzando, però, il suo lavoro in piena autonomia e senza soggiacere al potere direttivo altrui.

Contro la suindicata sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi.

Resiste la *(omissis)* con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo dì ricorso il D. denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2094 Cod. civ., anche in relazione all'articolo 2697 Cod.civ.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo in ordine alla volontà originaria delle parti sulla qualificazione del rapporto giuridico tra loro intercorso, nonché violazione degli articoli 1362 e seguenti Cod.civ.

Con il terzo motivo. infine, il D. denunzia insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla avvenuta realizzazione, in concreto, della subordinazione nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro e omesso esame di documenti decisivi.

rapporto di lavoro e omesso esame di documenti decisivi.

I tre dedotti motivi, che, nella sostanza, si concretizzano nell'unica censura dell'omessa individuazione ad opera del tribunale del rapporto di lavoro subordinato nell'attività di acquisizione dei contratti di trasporti tra l'America e l'Italia svolta, dal D. in favore della società *(omissis)*, per ragioni di logica connessione vanno esaminati congiuntamente.

La sentenza impugnata muove da questi erronei principi di diritto, attribuiti a questa Suprema corte, secondo cui: a) qualsiasi lavoro potrebbe essere svolto in regime di subordinazione o di autonomia; b) sarebbe la comune volontà delle parti e stabilire se il lavoro viene svolto in modo subordinato o autonomo; c) gli elementi indiziari costituiti dalla fissità e periodicità della retribuzione, la predeterminazione dell'orario l'utilizzo della sede e dei mezzi produttivi del datore di lavoro, ecc. non potrebbero eliminare l'accordo contrattuale e cioè la comune volontà delle parti che abbiano inteso instaurare un rapporto dì lavoro autonomo; d) al di fuori della volontà delle parti, rimarrebbe l'ipotesi di un successivo loro accordo realizzabile anche tacitamente per fatti concludenti, e diretto a modificare nel corso del suo svolgimento l'iniziale rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato. Tali principi di diritto, da cui la sentenza ha preso le mosse sono, invece, erronei e in conseguenza appare fondato il ricorso del D. che si è doluto della loro applicazione, con conseguente erronea valutazione degli elementi di prova, eseguita sulla base di tali principi.

Non corrisponde, intanto, al vero, che non siano ipotizzabili attività lavorative che siano tipicamente subordinate (si pensi ad es., all'attività lavorativa del maggiordomo). Invero, quando questa Corte ha affermato che ogni attività umana può essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo o subordinato (v. Cass. 9 giugno 1998, n.5710) ha inteso semplicemente precisare che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa (ad es. di quella del maggiordomo intesa a esaudire le esigenze personali della persona a cui egli è addetto), bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione, costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (domestica, commerciale o industriale) del datore di lavoro e dalla soggezione conseguente del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (ad es. per il maggiordomo la subordinazione è ravvisabile nel fatto che egli è inserito nell'organizzazione domestica del palazzo signorile ove svolge la sua attività ed è assoggettato alle direttive e alle eventuali sanzioni disciplinari della persona cui egli è addetto).

In altri termini ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato può rilevare il nomen juris utilizzato dalle parti o la loro volontà come risulta dal contratto da esse stipulato, a condizione, però, che tali elementi corrispondano effettivamente al rapporto di lavoro così come si è instaurato e si è svolto con l'avvenuto inserimento o meno del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore e il suo avvenuto assoggettamento o meno al potere gerarchico e disciplinare del datore con

avvenuto assoggettamento o meno al potere gerarchico e disciplinare del datore con conseguente sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Alla luce di tali principi il tribunale avrebbe dovuto esaminare sia le prove documentali come quelle testimoniali e presuntive al fine di accertare se alla volontà delle parti fosse corrisposta la effettività della sussistenza del rapporto instauratosi tra le parti, tenendo presente, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, che quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri sussidiari come quello della collaborazione, della continuità della prestazione, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a scadenza fiscale di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale, ecc., elementi, questi, che pur essendo, se singolarmente considerati, sforniti di valenza probatoria decisiva, possono tuttavia globalmente essere assunti a indizi probatori della subordinazione (v. Cass. Sezioni unite, 30 giugno 1999, n. 379).

Il tribunale, invece, con la sentenza impugnata si è limitato ad accertare che dalla lettera di incarico sarebbe risultato che le parti avevano inteso instaurare un rapporto di lavoro autonomo e aveva corroborato tale tesi interpretativa con l'equivoco tenore delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio del D. e dalle quali, viceversa, poteva desumersi che le parti avevano simulato un rapporto di lavoro autonomo al fine di consentire al datore di lavoro di eludere gli oneri contributivi.

Decisivo, a questo punto, doveva essere per il giudice di appello l'esame delle prove testimoniali al fine di accertare con quali caratteristiche tra le parti si era instaurato il rapporto di lavoro.

Il proposto ricorso va, pertanto, accolto.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Reggio Emilia il quale si uniformerà ai seguenti principi: "**Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato occorre fare riferimento non già al nomen juris utilizzato dalle parti nella stipula del contratto di lavoro o alla volontà delle medesime risultante dal contratto, bensì al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro sin dal momento del suo instaurarsi sino a quello del successivo suo svolgimento.**

A tal fine, sussiste rapporto di lavoro subordinato se il lavoratore viene inserito nell'organizzazione dell'azienda datoriale e viene assoggettato al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, costituendo criteri sussidiari indiziari ai fini della prova della subordinazione, quello della retribuzione prestabilita pagata a scadenze stabilite, quello dell'inserimento della prestazione lavorativa offerta nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, quello dell'assenza di una sia pur minima struttura

imprenditoriale, quello dell'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al lavoratore, tutti elementi, questi, che possono esser decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente".

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Reggio Emilia.